



**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
**Provincia di Roma**

---

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 44 del 10-08-2021**

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO E SCOPPIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO , LANTERNE, PETARDI, RAZZI E OGNI QUALSIASI TIPOLOGIA DI ARTIFIZIO PIROTECNICO, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA PER TUTTA LA GIORNATA DEL 14/08/2021 H24 E TUTTO IL 15/08/2021 H24.

**PRESO ATTO** dell'innalzamento del numero dei contagiati nella Regione Lazio ed in particolar modo nella ASL Rm4 dove i suddetti sono risultati essere cittadini di qualsiasi fascia di età, anche soprattutto giovani frequentanti per lo più pubblici esercizi o eventi che possano generare assembramenti;

**ATTESO** che con l'avvento della stagione estiva e le riaperture che il Governo sta concedendo a seguito delle nuove misure di contenimento Covid-19, la popolazione fluttuante del territorio di Santa Marinella e Santa Severa è aumentata considerevolmente soprattutto per coloro che vogliono usufruire degli arenili e degli stabilimenti balneari e dei pubblici locali e considerato che non tutti sono residenti in questo Comune, ne risulta difficile il tracciamento;

**CONSIDERATI** i nuovi decreti governativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da Virus Covid 19, nonché le varie riaperture graduali con i nuovi parametri per l'attribuzione delle fasce alle Regioni;

**CONSIDERATO** il particolare periodo che ha visto il Governo costretto ad adottare "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che tra l'altro, dispone che "nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere adottate ai sensi dell'art.32 della Legge 23/12/1978 n.833, dell'art.117 del D.Lgs.112/1998 e dell'articolo 50 del TUEL D.lgs. 267/2000" ulteriori misure a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, volte a mantenere il distanziamento sociale e a vietare gli assembramenti ed ogni altra forma di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica;

**ATTESO** che è compito dell'Amministrazione Comunale, in special modo a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11/03/2020 che valutava l'epidemia da Covid-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusità e gravità raggiunti a livello mondiale, prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di propagazione di contagi soprattutto tra gli utenti più giovani della cittadinanza;

**Visto** l'approssimarsi della festività di Ferragosto i cui festeggiamenti è consuetudine che avvengano sia nella notte del 14 agosto 2021 che in quella del 15 agosto 2021, il cui impatto di presenze a livello turistico potrebbe generare assembramenti incontrollati ed esporre la cittadinanza e gli utenti più deboli a rischio contagio da Virus Covid 19, soprattutto per coloro che vogliono assistere agli spettacoli pirotecnici , sia quelli organizzati dall'Amministrazione Comunale e sia quelli organizzati in occasione di feste private eventi o presso i pubblici esercizi, ristoranti, ecc.. e che quindi si ritiene necessario ed opportuno vietarne l'esecuzione;

**CONSIDERATA** Ordinanza Antincendio Stagione 2021 nr.21 del 31/05/2021 segnalante come

periodo di maggiore criticità incendi boschivi con stato di grave pericolosità dal 15 giugno al 30 settembre, la necessità di vietare tutte quelle attività a rischio di propagazione di incendi, al fine di preservare la pubblica incolumità;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusità e gravità raggiunti a livello globale;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

**Considerato**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dell'adozione di misure restrittive tendenti ad evitare ulteriori contagi anche a livello Locale con provvedimenti da assumersi a carico degli Enti Locali con carattere di emergenza;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica,;

**Considerato** che in concomitanza della festività di Ferragosto , per l'intera data del 14 Agosto 2021 e del 15 Agosto 2021, si potrebbe generare tra le persone la consuetudine di accendere petardi, razzi , fuochi d'artificio , lanterne e qualsiasi altro artificio pirotecnico e che, tra le conseguenze negative quali possibili assembramenti che potrebbero causare contagi, verrebbero a determinarsi anche conseguenze negative a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, poiché il fragore degli artifici pirotecnici oltre a generare spavento, può condurre a perdita del senso dell'orientamento degli animali al punto di indurli alla fuga, con conseguenti pericoli per incolumità pubblica e pericoli di rischio di propagazione incendi, con evidenti pericoli per la pubblica incolumità e sicurezza pubblica;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2020, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**Visto** il TULPS;

## **ORDINA**

Per i motivi descritti nelle premesse che si intendono integralmente riportati, , **IL DIVIETO ASSOLUTO di utilizzo e scoppio di fuochi pirotecnici di qualsiasi natura, lancio di petardi, razzi, fuochi di artificio, lanterne ed ogni altro tipo di artificio pirotecnico nelle giornate di tutto il 14/08/2021(h24) e di tutto il 15/08/2021 (h24), su tutto il territorio comunale del Comune di Santa Marinella, Santa Severa, sia in luoghi pubblici che in aree private, il divieto si estende a qualsiasi tipologia di area pubblica e privata e privata aperta al pubblico, a tutti i locali pubblici, ai pubblici esercizi di somministrazione bar, ristoranti, pub, feste private, abitazioni private, luoghi di eventi, di culto, ecc..**

## **AVVISA**

La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Roma, alla Questura di Roma, al Commissariato di Polizia Di Stato Di Civitavecchia, al Caserma dei Carabinieri di Civitavecchia, alla Stazione Carabinieri di Santa Marinella, alla Stazione Carabinieri Santa Severa, , alla Compagnia Guardia di Finanza Di Civitavecchia, alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Locamare di Santa Marinella, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all'ASL RM4- Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica, all'Ares 118.

L'Ufficio SUAP Comunale, in ottemperanza alla presente per quanto di competenza.

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio, sul sito internet del Comune, a mezzo comunicati stampa.

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso alla presente, da considerare atto definitivo, è ammesso ricorso in via giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

L'inottemperanza alla presente ordinanza, oltre alle diverse sanzioni stabilite dalla normativa vigente in materia, costituisce reato punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Santa Marinella, 10-08-2021

**IL VICE SINDACO**  
DOTT. ANDREA BIANCHI

---